

## Edizione di venerdì 7 aprile 2017

### AGEVOLAZIONI

**Assegnazione agevolata: patrimonio capiente rispetto a quale valore?**

di Fabio Landuzzi

### DICHIARAZIONI

**Le novità del quadro RW 2017**

di Nicola Fasano

### CONTENZIOSO

**Estinzione del giudizio di cassazione in caso di definizione agevolata**

di Angelo Ginex

### CRISI D'IMPRESA

**Gli aspetti fiscali dell'esercizio provvisorio nel fallimento**

di Andrea Rossi

### DIRITTO SOCIETARIO

**Gli adempimenti formali per le modifiche dell'atto costitutivo delle S.r.l.**

di Dottryna

### VIAGGI E TEMPO LIBERO

**Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico**

di Andrea Valiotto

## AGEVOLAZIONI

---

### **Assegnazione agevolata: patrimonio capiente rispetto a quale valore?**

di Fabio Landuzzi

Dal punto di vista giuridico e contabile, l'**assegnazione di beni** in natura **ai soci** rappresenta una **riduzione del patrimonio netto** della società con cui viene data esecuzione ad una **distribuzione di riserve** e/o ad una **riduzione del capitale sociale**.

Il concetto è ben chiaro anche nelle affermazioni contenute nei documenti di prassi amministrativa – vedi da ultimo la [circolare AdE 37/E/2016](#), par. 1 – ove si afferma appunto che l'assegnazione di beni ai soci comporta la **necessità di annullare riserve contabili**, di utili e/o di capitale, “**in misura pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione**”. Un valore che, dunque, può essere pari, maggiore o inferiore al valore netto contabile del cespote.

L'Agenzia delle Entrate, nel citato documento di prassi esprime poi un concetto ribadito anche nella risposta resa a **Telefisco 2017**: in sostanza, si afferma che per poter fruire dell'agevolazione occorre che nel patrimonio della società vi siano **riserve disponibili** di utili e/o di capitale “**almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione**”. Il tutto, fermo restando che il comportamento tenuto dalla società deve essere sempre “**coerente con i principi contabili di riferimento**”.

È senza dubbio corretto il riferimento ai principi contabili; peccato però che il **set di principi OIC** disponibili **non tratti del caso particolare** della contabilizzazione dell'assegnazione di beni in natura ai soci.

Il documento che ha affrontato sinora il tema è quello pubblicato nel marzo 2016 dal **CNDCEC** in cui si descrive una soluzione tecnica aperta a **tre fattispecie**; ovvero, si ipotizzano i diversi casi di un'assegnazione del bene a cui viene attribuito dai soci un **valore pari, superiore o inferiore al suo netto contabile**.

In sostanza, nella visione che deriva dall'approccio contabile proposto dal CNDCEC, **la determinazione del valore attribuito al bene** in sede di assegnazione al socio assegnatario è **appannaggio dei soci stessi**.

A ciò si aggiunga altresì che, come peraltro è abbastanza frequente che accada, alla assegnazione del bene si potrà accompagnare anche **l'accollo di eventuali passività**, in modo da **diminuire l'effettivo valore del patrimonio netto assegnato al socio**.

Ebbene, in questo contesto, quanto si è letto nei documenti di prassi amministrativa ha insinuato **il dubbio** che perché l'assegnazione possa funzionare secondo l'impianto agevolato, essa debba necessariamente comportare una **riduzione del patrimonio netto corrispondente al valore contabile** del bene assegnato, o addirittura al suo **valore normale di mercato**.

Questa tesi risulta però **priva di un concreto fondamento**, infatti non vi sono obiettive ragioni per poter legare l'accesso alla agevolazione al valore contabile del bene assegnato e tanto meno al suo valore normale di mercato. Non può che ribadirsi che **sono i soci**, di comune accordo, **a definire il valore da attribuire al bene** in sede di assegnazione, come pure ad associare alla sua fuoruscita l'accordo di eventuali passività, e di conseguenza **determinare l'ammontare di riserve**, o eventualmente di capitale sociale, **a cui attingere** per coprire l'assegnazione stessa.

È perciò legittimo concludere che **l'assegnazione può fruire dell'agevolazione indipendentemente dal valore che i soci attribuiscono al bene** assegnato, ed anche a prescindere dall'eventuale accolto di debiti, che naturalmente influirà sull'ammontare della riduzione di patrimonio netto. Naturalmente, la **condizione civilistica** è che vi sia **un patrimonio disponibile capiente**: ma la capienza non va valutata necessariamente in base al valore netto contabile del bene, e neppure al suo valore di mercato, bensì al **valore allo stesso assegnato dai soci**, ed altresì diminuito, all'occorrenza, di eventuali passività accollate.

Seminario di specializzazione

## L'ASSEGNAZIONE AGEVOLATA E LA TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## DICHIARAZIONI

---

### ***Le novità del quadro RW 2017***

di Nicola Fasano

Con l'approssimarsi della stagione dichiarativa torna in auge il tema del monitoraggio fiscale e della compilazione del **quadro RW del modello Redditi 2017**.

La novità di maggior rilievo riguarda il **possibile esonero dal monitoraggio fiscale per gli immobili situati all'estero che non abbiano subito variazioni** (acquisto, vendita, costituzione di diritti reali ecc.) rispetto al periodo di imposta 2015, ai sensi dell'[\*\*articolo 7-quater, comma 23, del D.L. 193/2016\*\*](#) che ha integrato l'[\*\*articolo 4, comma 3, D.L. 167/1990\*\*](#) prevedendo testualmente che *“gli obblighi d’indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero”*.

Nonostante l’infelice formulazione normativa (richiamata anche nelle istruzioni al modulo RW di quest’anno), tuttavia, **non si può dire che**, pur in presenza di immobili “statici” rispetto all’anno precedente, **vi sia un esonero dalla compilazione del quadro RW**, in quanto, come noto, tale modulo è destinato anche a liquidare **le patrimoniali (Ivie e Ivafe) dovute sugli asset esteri**. In altre parole, **è necessaria comunque la compilazione dell’RW** per provvedere ai versamenti dell’Ivie, fermo restando che se ciò non dovesse avvenire le uniche conseguenze per il contribuente riguarderebbero il versante Ivie **e non le sanzioni sul monitoraggio fiscale**.

Dal punto di vista prettamente compilativo, inoltre, è stata **aggiornata la compilazione della colonna 18**, fino allo scorso anno deputata ad essere “flaggata” solo per segnalare **l’infruttuosità degli investimenti finanziari monitorati**.

Nell’RW 2017, invece, la casella va compilata con **appositi codici a seconda dei quadri reddituali utilizzati** per la dichiarazione dei redditi eventualmente connessi con l’asset estero oggetto di indicazione in RW.

In particolare, nella predetta **colonna 18**, deve essere indicato il codice:

“**1**” per segnalare la compilazione del **quadro RL** (per esempio al fine di indicare **dividendi** derivanti da partecipazioni qualificate o i canoni di locazione di un immobile);

“**2**” per segnalare la compilazione del **quadro RM** (per esempio al fine di indicare **interessi** derivanti da obbligazioni o conti correnti o dividendi da partecipazioni non qualificate);

“**3**” per segnalare la compilazione del **quadro RT** (per esempio al fine di dichiarare i **capital**

**gain** derivanti dalla cessione di azioni);

“4” per segnalare la **compilazione contemporanea** di due o tre quadri tra RL, RM e RT (per esempio in caso di monitoraggio “accorpato” dei dossier titoli);

“5” nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d’imposta ovvero se i citati prodotti finanziari **sono infruttiferi**.

È stato inoltre **istituito il codice 20** per contraddistinguere, in colonna 3, il **dossier titoli estero** che si voglia indicare **unitariamente** come da indicazioni contenute nella [circolare AdE 12/E/2016](#).

Altro aspetto di interesse, inoltre, è quello legato **all’elenco dei paesi collaborativi** che, in quanto tali, **evitano di applicare l’approccio “look through”** (per effetto del quale si deve riportare in RW non il valore nominale della partecipazione ma quello dei beni sottostanti) da parte dei **titolari effettivi** di società ubicate in tali paesi.

Nella compilazione dell’RW 2017, al fine di individuare i paesi collaborativi dovrebbe essere possibile fare riferimento alla **white list “allargata”** dal [D.M. 23 marzo 2017](#) il quale ha nuovamente ritoccato il [D.M. 4 settembre 1996](#) (già modificato in precedenza dal [D.M. 9 agosto 2016](#)) includendo nella lista dei Paesi collaborativi stati come **il Principato di Monaco o il Vaticano** che hanno recentemente stipulato con l’Italia o con l’Unione europea accordi per lo scambio di informazioni.

Ciò sulla base del fatto che le modifiche sono entrate in vigore prima del **30 settembre 2017**, termine di invio della dichiarazione e dunque dell’assolvimento dell’obbligo di monitoraggio.

Da ultimo, va segnalato che coloro i quali **abbiano attivato la procedura di voluntary bis**, o si accingono a farlo, potranno scegliere di avvalersi della facoltà prevista dall’[articolo 7 del D.L. 193/2016](#) secondo cui il contribuente può liquidare, in relazione agli *asset* oggetto di VD, gli **importi dovuti per l’anno 2016** (e per la quota parte di 2017) indicando i relativi **dati nella relazione di accompagnamento** all’istanza di VD e versando quanto dovuto entro il 30 settembre 2017, avvalendosi delle riduzioni sanzionatorie previste per il **ravvedimento operoso, senza obbligo di compilazione del quadro RW**.

Seminario di specializzazione

## LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW

Scopri le sedi in programmazione >

## CONTENZIOSO

---

### ***Estinzione del giudizio di cassazione in caso di definizione agevolata***

di Angelo Ginex

Il **giudizio di cassazione** deve essere dichiarato **estinto**, con **compensazione integrale delle spese di lite**, nella ipotesi in cui il contribuente abbia aderito alla **definizione agevolata ex articolo 6 D.L. 193/2016**, presentando contestualmente una **rinuncia agli atti** per mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con [ordinanza del 3 marzo 2017, n. 5497](#).

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento basato sul **redditometro**, avendo presunto l'esistenza di **maggiori ricavi non dichiarati** dall'acquisto di un'autovettura effettuato nello stesso anno di imposta oggetto di verifica.

Il contribuente **impugnava** l'avviso di accertamento dinanzi alla competente Commissione tributaria, ma risultava **soccombente**, sia in primo che in secondo grado, **non riuscendo a dimostrare** l'inconsistenza della ricostruzione redditometrica e, quindi, **l'illegittimità della presunzione** operata dall'Amministrazione finanziaria.

Pertanto, il medesimo proponeva **ricorso per cassazione**. Nelle more di tale giudizio, però, il contribuente presentava la dichiarazione di adesione alla **definizione agevolata ex articolo 6 D.L. 193/2016** e, contestualmente, la **rinuncia agli atti ex articolo 306 c.p.c.**, non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio di cassazione.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha osservato testualmente che “*il ricorrente ... ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex articolo 6 D.L. 193/2016, ..., ed ha contestualmente dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio ...; il ricorrente ha rinunciato, pertanto, agli atti del presente giudizio, chiedendo, quindi, la declaratoria di estinzione del medesimo, con compensazione integrale delle spese*“.

Dunque, la Suprema Corte, preso atto che **le parti in causa avevano definito la controversia** nelle forme e secondo le modalità previste dall'[articolo 6 D.L. 193/2016](#) e che vi era una **rinuncia agli atti ex articolo 306 c.p.c.**, ha ritenuto legittimamente di dover **dichiarare estinto il giudizio di cassazione**, con **compensazione integrale delle spese di lite**.

A tal proposito, i Giudici di Piazza Cavour hanno precisato di ritenere sussistenti le ragioni per una **compensazione integrale** delle spese di lite, essendo la rinuncia inerente alla procedura di **dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex articolo 6 D.L. 193/2016**.

Ciò, sulla base della considerazione per la quale l'[articolo 92 c.p.c.](#) dispone testualmente che, “**se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione**”.

In virtù di ciò, pertanto, la Corte di Cassazione, ravvisando una **mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio di cassazione**, lo ha dichiarato **estinto**.

OneDay Master

## IL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO NEL PROCESSO TRIBUTARIO E LA CONSULENZA GIURIDICA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## CRISI D'IMPRESA

### **Gli aspetti fiscali dell'esercizio provvisorio nel fallimento**

di Andrea Rossi

In un [precedente contributo](#), abbiamo approfondito i compiti che deve svolgere il **curatore fallimentare** laddove sia attivato **l'esercizio provvisorio** con la specifica finalità di valorizzare l'impresa in stato di insolvenza, al fine di promuoverne il trasferimento ad altro imprenditore mediante la negoziazione di un **affitto** ovvero la **cessione** dell'azienda stessa. A tal proposito si ricorda che l'esercizio provvisorio può essere disposto dal giudice delegato **dopo la sentenza dichiarativa di fallimento**, nella fase che **precede** il deposito del piano di liquidazione dell'attivo ovvero può essere autorizzato dal Tribunale anche in sede di **emissione** della sentenza dichiarativa di fallimento, laddove la **cessazione** dell'attività possa comportare un **grave danno** e sempre che tale prosecuzione dell'attività non determini un **pregiudizio** per i creditori.

**L'autorizzazione** dell'esercizio provvisorio da parte del Tribunale, non muta il quadro normativo dei compiti del curatore **in ambito fiscale**. Sarà pertanto compito di quest'ultimo comunicare al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, **entro il termine di 30 giorni**, l'intervenuta autorizzazione all'esercizio provvisorio, per giustificare i **debiti ed i crediti Iva maturati** in tale fase del fallimento, **non ascrivibili alla mera fase liquidatoria**.

In costanza dell'esercizio provvisorio e nel fallimento in generale, ci si chiede se il **verificarsi dei presupposti impositivi** crei il medesimo effetto che si avrebbe nell'ambito della gestione ordinaria di impresa. Il punto è sicuramente complesso e deve essere approfondito per singole imposte.

Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, il **reddito ai fini Ires o Irpef** dell'impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della procedura, quale che sia la **durata** di questo ed anche se vi è stato **esercizio provvisorio**, è costituito dalla **differenza** tra il **residuo attivo** e il **patrimonio netto** dell'impresa o della società **all'inizio** del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti. Il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento concorsuale è determinato mediante il **confronto** (secondo i valori riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi) **tra le attività e le passività risultanti dal bilancio**, redatto e allegato alla dichiarazione iniziale del curatore.

Nel fallimento il **presupposto** affinché possa esserci un **reddito imponibile** è la presenza di un **residuo attivo** dopo aver effettuato il riparto finale. Poiché il legislatore non offre alcuna definizione del concetto di "**residuo attivo**", si ritiene che lo stesso debba essere inteso come le **disponibilità liquide** che residuano dopo aver soddisfatto tutti i creditori concorsuali oltre che le spese di procedura; si tratta di un'ipotesi scolastica, in quanto presuppone che il fallimento

sia in grado di **pagare integralmente i propri creditori** e, conseguentemente, sia dipeso da uno stato di **difficoltà finanziaria e non da un effettivo deficit patrimoniale**. Di conseguenza, è possibile affermare che nel caso **non** vi sia un residuo attivo **non** vi sarà nemmeno **materia imponibile ai fini Ires o Irpef**.

Situazione differente riguarda invece **l'assoggettabilità all'Irap** delle società in fallimento, infatti, il **presupposto** per l'applicazione dell'imposta, ai sensi del [comma 1 dell'articolo 3 D.Lgs. 446/1997](#) è “**l'esercizio abituale di un'attività diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi**”. Il fallimento non figura pertanto nell'elenco dei **soggetti passivi** del tributo in esame, ma nemmeno risulta fra i soggetti **esonerati** di cui al 2° comma del medesimo articolo.

Conseguentemente il fallimento è sicuramente attratto all'obbligo impositivo Irap **solamente laddove sia attivato l'esercizio provvisorio** e, sulla base degli [articoli 5, D.P.R. 322/1998 e 19, comma 6, D.Lgs. 446/1997](#), il curatore dovrà presentare, in pendenza di procedura, le **dichiarazioni annuali** successive a quella iniziale (ossia a quella intercorrente tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di dichiarazione del fallimento). È possibile affermare che limitatamente alla sola imposta Irap non si avrà quindi un **unico “maxi-periodo”** d'imposta come previsto per l'Irpef o Ires sul reddito della procedura, ma **periodi di imposta infrannuali o annuali** in funzione della durata dell'esercizio provvisorio.

Nell'ambito dell'esercizio provvisorio, la **base imponibile Irap** è quantificata sul valore della produzione realizzato in tale periodo, con **esclusione** dei **proventi** conseguiti nell'ambito dell'attività liquidatoria tipica delle procedure fallimentari (per esempio la vendita di un cespote). **L'eventuale imposta** costituisce un **debito prededucibile** da pagarsi per ogni singolo esercizio, con la conseguenza che, secondo dottrina prevalente, **sono dovuti anche gli acconti** laddove l'esercizio provvisorio si protrae per **due esercizi consecutivi**.

### Special Event

## CORSO GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## DIRITTO SOCIETARIO

# Gli adempimenti formali per le modifiche dell'atto costitutivo delle S.r.l.

di Dottryna



Accade molto spesso che a causa della normale evoluzione dell'attività aziendale, piuttosto che a cambiamenti nel **core business** o ancora a modifiche della compagine societaria, i soci di S.r.l. si trovino a dover modificare successivamente l'atto costitutivo al fine di renderlo maggiormente aderente alle sopravvenute esigenze societarie.

Al fine di approfondire gli aspetti civilistici che regolano tale operazione, è stata pubblicata ieri in Dottryna una scheda autoriale dedicata a questa tematica.

Nel presente contributo sono analizzati gli adempimenti formali da porre in essere.

Nel momento in cui si deve **modificare l'atto costitutivo di una S.r.l.**, in linea generale è necessaria, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 2480 cod. civ.](#), una **deliberazione dell'assemblea dei soci** con l'intervento del **notaio** che deve redigere il **verbale** e provvedere alla sua **iscrizione al Registro delle imprese**.

**Non tutte le modifiche dell'atto costitutivo** devono però seguire la procedura dettata dall'[articolo 2480 cod. civ.](#), è questo il caso in cui:

- siano modificati gli **amministratori nominati con l'atto costitutivo**;
- vi siano modifiche nella composizione della compagine societaria.

Sono inoltre previste **specifiche procedure** da seguire nel caso di **aumento e riduzione del capitale** ([articolo 2481 cod. civ.](#) e seguenti).

Competenza	La regola	Le eccezioni
	Le modifiche dell'atto costitutivo sono deliberate dall' <b>assemblea dei soci</b> .  I soci non possono quindi ricorrere	<ul style="list-style-type: none"><li>• l'atto costitutivo può attribuire agli <b>amministratori</b> la <b>facoltà di aumentare il capitale sociale</b> (<a href="#">articolo 2481 cod. civ.</a>);</li><li>• il tribunale, anche su istanza di</li></ul>

ai **metodi della consultazione** scritta o del consenso dato per iscritto.

qualsiasi interessato, provvede alla **riduzione del capitale** in ragione delle perdite risultanti in bilancio ([articolo 2482-bis cod. civ.](#))

- Quorum richiesti** Salvo diverse previsioni dell'atto costitutivo, l'[articolo 2479-bis cod. civ.](#) prevede che l'assemblea delibera con il **voto favorevole** dei soci che rappresentano **almeno la metà** del capitale sociale.
- nel caso di **trasformazione eterogenea** della società è richiesto il voto favorevole dei **2/3 degli aventi diritto**, e comunque il consenso dei **soci** che **assumono responsabilità illimitata** ([articolo 2500-sepites cod. civ.](#));
  - nel caso di **modifica dei diritti particolari** dei soci è richiesto il **consenso di tutti i soci**, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo ([articolo 2468 cod. civ.](#)).

Il **verbale** dell'assemblea con il quale si modifica l'atto costitutivo, come evidenziato in precedenza, deve essere **redatto necessariamente da un notaio**.

La redazione del verbale da parte del notaio **potrà però essere anche non contestuale**, purché avvenga nel termine di **trenta giorni** dalla delibera al fine di consentire il **deposito presso il registro delle imprese** alla prevista scadenza.

Va osservato come la disposizione civilistica si limiti a prescrivere che il verbale debba essere **redatto da un notaio**, senza però definirne nel dettaglio il **contenuto**.

A tal proposito, la dottrina prevalente ritiene applicabili, **per analogia**, le disposizioni dettate dall'[articolo 2375 cod. civ.](#) **per le S.p.a.**, in base alle quali il verbale dovrà essere redatto indicando:

- la **data** dell'assemblea;
- l'**identità** dei **partecipanti**;
- il **capitale rappresentato** da ciascuno;
- le **modalità e il risultato** delle votazioni;
- i **soci favorevoli, astenuti** o dissidenti;
- le **dichiarazioni dei soci**, se pertinenti all'ordine del giorno e se l'annotazione è richiesta del socio stesso.

Il notaio deve inoltre:

- verificare l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge;
- richiedere l'iscrizione delle variazioni nel Registro delle imprese, allegando le eventuali autorizzazioni richieste.

Se il notaio ritiene che **non siano state rispettate le condizioni di legge**, ne dà immediata comunicazione agli amministratori, i quali **nei trenta giorni successivi**:

- **convoceranno l'assemblea** per gli opportuni provvedimenti,
- oppure, potranno **rivolgersi al tribunale** per l'iscrizione nel Registro delle imprese con apposito decreto soggetto a reclamo.

Se gli amministratori restano inattivi, la deliberazione è **definitivamente inefficace**.

Infine, appare utile sottolineare che, in alcune ipotesi di modifica dell'atto costitutivo (come, ad esempio, il cambiamento dell'oggetto della società, l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo, ecc.), **spetta ai soci il diritto di recesso**.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.




richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

### ***Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico***

di Andrea Valiotto

#### **Vittorio Emanuele II**



Adriano Viarengo

Salerno editrice

Prezzo – 29,00

Pagine – 504

Quella di Vittorio Emanuele II, primo sovrano del Regno d'Italia, è sempre stata una figura controversa, interpretata attraverso il filtro delle passioni risorgimentali. Glorificato o demonizzato, senza vie di mezzo. Intrappolato in questa dicotomia, nell'incapacità di trovare nuovi approcci interpretativi, è rimasto per lungo tempo in ombra. Dall'esigenza di ricostruire un profilo più aggiornato nasce questa biografia che, a differenza di molte altre, ripercorre l'intera esistenza di Vittorio Emanuele: Adriano Viarengo amplia il raggio di ricerca per offrire al lettore un quadro complessivo dell'uomo, del monarca e del mondo nel quale visse e operò.

#### **Sparta e Atene. Il racconto di una guerra**



Sergio Valzania

Sellerio


Prezzo – 12,00

Pagine – 160

---

Lo scontro tra Sparta e Atene contiene assonanze e stridori che in modo recondito ma persistente riecheggiano qualcosa del mondo in cui viviamo. Sergio Valzania, storico della guerra, racconta la guerra peloponnesiaca per l'egemonia e le conseguenze che ebbe sullo stile di vita greco. Il conflitto decisivo per l'egemonia sul mondo greco, che da Tucidide in poi si chiama «la guerra del Peloponneso», costituì il primo laboratorio della scienza storica. Pur tramandando una vicenda del V secolo a.C., lo scontro tra Sparta e Atene proietta assonanze e stridori che in modo recondito ma persistente riecheggiano qualcosa del mondo in cui viviamo. Una guerra prolungata senza un chiaro e circoscritto obiettivo, la cui posta era lo stile di vita greco. Un sistema geopolitico, centro del mondo di allora, che diventa il teatro di un conflitto assoluto tra due protagonisti della stessa forma di civiltà, la quale, da quel momento, inizia la sua decadenza. Avverte Sergio Valzania che ciò che ne sappiamo potrebbe essere in realtà una sopravvalutazione dei primi storici. Ma quella crisi di una civiltà all'apogeo consegna ai posteri figure da quel momento simboliche: Socrate e l'enigma del suo processo; Alcibiade e la sua vanità; la modernità di Lisandro; il «totalitarismo» dei Trenta tiranni; il complotto della mutilazione delle Erme; l'aliena potenza dei «barbari» persiani. Una galleria di archetipi dell'Occidente tale che la guerra tra Sparta e Atene ogni generazione la deve riraccontare. «Questo libro è piacevole, cattivante, leggero nel senso latino della *levitas*, ma al tempo stesso documentato e rigoroso» notava Valerio Massimo Manfredi nella prima edizione del 2006. «Ci sono scritte cose che forse pochi avrebbero la pazienza e la curiosità di cercare nei testi originali, ma la mediazione di Valzania è rispettosa e mai banale anche se comprensibilmente attualizzante. L'autore vuole far capire al pubblico che in quell'antico libro ci sono insegnamenti vitali, ci sono considerazioni sorprendenti: problemi che ci assillano che già allora erano presenti e già allora furono affrontati da uomini come noi, animati dagli stessi sogni, dalle stesse passioni, e purtroppo anche dalla stessa stupidità».

**Vaticano massone. Logge, denaro e poteri occulti: il lato segreto della Chiesa di papa Francesco**



Giacomo Galeazzi e Ferruccio Pinotti

Pickwick

Prezzo – 11,90

Pagine – 542

Massoneria e Chiesa. Massoneria e finanza. Massoneria e Vatileaks. Massoneria e dittatura argentina. Massoneria e gesuiti. Massoneria e papa Francesco. I legami, il più delle volte occulti e segreti, tra Chiesa e massoneria sono tribolati e controversi, ma pur tra alterne vicende, sempre solidi. Ciò che da più parti si suggerisce e ventila è che dietro ai più recenti e rivoluzionari avvenimenti vaticani a partire dalle dimissioni di papa Benedetto XVI, ci sia la mano delle logge. E nei corridoi dei Sacri Palazzi si mormora che persino l'elezione del nuovo papa sia opera loro. Dopo un papato di chiusura come, quello di Ratzinger, è probabile che siano molti tra gli affiliati a sperare di rinverdire grazie al gesuita Bergoglio le antiche simpatie tra Compagnia di Gesù e massoni. Basata su documenti scottanti – su tutti uno scambio epistolare inedito tra la Santa Sede e i vertici della massoneria – su interviste esclusive a personaggi chiave, come Licio Gelli, e su scrupolose ricostruzioni, un'inchiesta sugli intrecci molto stretti tra Chiesa, massoneria, politica, mafia, finanza. Un'indagine rigorosa che rende imperiosa una domanda: riuscirà il nuovo papa, lambito da sospetti sui contatti (o almeno rumorosi silenzi) con la dittatura argentina, a sua volta fortemente massonica, a rinnovare davvero un'istituzione sulle soglie dell'anarchia?

## Il cervello dei bambini spiegato ai genitori



Alvaro Bilbao

Salani

Prezzo – 15,90

Pagine – 320

«È molto importante approfittare dei primi anni di vita di un figlio per stargli vicino e aiutarlo a sviluppare capacità cognitive ed emotive. Non si tratta di sottoporlo a complessi programmi di stimolazione precoce né di iscriverlo al miglior asilo del circondario. Ogni gioco, ogni pianto, ogni passeggiata e ogni biberon rappresenta un'occasione per educare e potenziare il suo sviluppo cerebrale». In questo libro il neuropsicologo Álvaro Bilbao affronta i temi principali del percorso educativo illustrando i meccanismi di funzionamento del cervello e offre strumenti e strategie da applicare nella vita di tutti i giorni, per coltivare nei propri figli tanto l'intelligenza emotiva quanto quella razionale, l'autocontrollo, la creatività, la memoria, l'empatia. Un prezioso manuale, profondo e affascinante, che a partire dai fondamenti della neuroscienza, spiega in maniera chiara come costruire un rapporto soddisfacente e duraturo tra genitori e figli, perché «educare non è altro che sostenere il bambino nel suo sviluppo cerebrale, affinché un giorno quel cervello gli permetta di essere autonomo, di raggiungere i suoi obiettivi e di sentirsi bene con se stesso».

### In cima al mondo, in fondo al cuore



Mario Coppola

Giunti

Prezzo – 16,00

Pagine – 304

“In cima al mondo, in fondo al cuore. Un giovane architetto precario e ambizioso, tra Napoli e Londra, la carriera e l'amore”, il romanzo generazionale di Mario Coppola che dà voce ai sogni e alle paure di tanti ragazzi italiani che devono cercare fortuna all'estero – ma anche la parabola senza tempo di un ragazzo che cerca con coraggio il suo posto nel mondo-

Michelangelo è un ragazzo creativo e tremendamente competitivo, studia con passione architettura a Napoli e ha un sogno: entrare nello star system internazionale, il jet-set delle riviste patinate su cui sogna a occhi aperti. Ama profondamente la sua città e il suo parco organico ai Ponti Rossi, ha una ragazza e una famiglia che ama eppure è disposto a rinunciare a tutto pur di scalare la vetta del successo. Trovare un lavoro decente nel sud Italia è quasi impossibile, ma non è per questo che Michelangelo vuole andar via: lui vuole arrivare in cima al mondo, diventare come Zaha Hadid, l'archistar che ha cambiato l'immaginario collettivo con i suoi progetti rivoluzionari. Così si lascia alle spalle luoghi, amore e amici e taglia in anticipo tutti i traguardi fino a ritrovarsi, ancora studente, nello studio più famoso del mondo. Nella velocità della corsa, però, rischia di perdere tutto ciò che ha – compreso l'amore... I giorni passano, le soddisfazioni e i soldi non mancano ma qualcosa non torna, come se lontano da casa e dagli affetti persino la gloria fosse inutile. Nella frenetica e brillante city Michelangelo si accorge di avere delle radici penzoloni, scopre la solitudine e la malinconia fino a chiedersi se, malgrado l'Italia del precariato e la Napoli della spazzatura, il successo all'estero possa dare davvero la felicità.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)